

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTONI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SPENNACCHIO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) TINA | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore TINA

Nella seduta del 03/03/2016

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n.1065/16 del 05/02/2016 presentata dall'intermediario resistente
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"

FATTO E DIRITTO

L'intermediario resistente ha proposto rituale istanza di correzione della decisione n. 1065/2015 del 5 febbraio 2016 dal seguente pedissequo tenore:

"FATTO

Con reclamo del 29/8/2014 il ricorrente, in qualità di erede (figlio) di un correntista deceduto, contestava, tra l'altro, quanto segue:

- *in occasione di un colloquio con la responsabile della filiale dell'intermediario resistente, ove era radicato il conto corrente caduto in successione, si era reso conto del "grave errore" commesso dall'intermediario nel gestire la pratica successoria; l'intermediario resistente non aveva, infatti, compreso il ricorrente tra gli eredi legittimi, facendo confluire i fondi presenti sul conto corrente del de cuius su un nuovo conto corrente intestato soltanto agli altri due eredi (madre e fratello del ricorrente);*
- *il personale della filiale, in seguito alle richieste di chiarimento, aveva "ammesso" l'errore e si era resa disponibile a "rimediare" prontamente;*

- nonostante tali assicurazioni alla data di presentazione del reclamo la situazione era rimasta invariata e, pertanto, chiedeva una “risposta urgente per sanare la questione”. Ricevuto il riscontro dell’intermediario resistente, che informava il ricorrente che, nonostante “l’interessamento per sanare bonariamente la questione”, non era stato possibile definire la vicenda a causa del mancato accordo tra gli eredi “circa la divisione auspicata”, sussistendo un “conflitto su alcune voci di spesa riconducibili al de cuius, tra cui quelle funebri e similari”, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, con il quale, ribaditi i fatti e le circostanze illustrati in fase di reclamo, ha chiesto l’accertamento del comportamento illegittimo tenuto dall’intermediario resistente.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- il ricorso riguarda “l’operatività effettuata dal conto corrente” intestato solo al correntista, deceduto il 20/12/2013, “per il rilascio del saldo agli eredi aventi diritto”;
- la controversia è sorta in seguito al trasferimento del saldo del conto corrente intestato al de cuius al nuovo conto corrente intestato a due eredi (coniuge e uno dei figli), “escludendo la presenza di altro figlio/fratello, anch’esso erede avente diritto”;
- a seguito del reclamo del ricorrente, l’intermediario resistente, sentiti gli altri due eredi, “inseriva un impegno di uscita in attesa che gli stessi conferissero ordine di bonifico a favore del ricorrente”;
- “per disaccordi” tra gli eredi sull’importo da liquidare al ricorrente, non si era concretizzato “quanto auspicato”;
- “pur confermando la disponibilità a procedere ad una divisione equa di Euro 10.00,42 (...), pari esattamente a un terzo del saldo alla data del decesso”, l’intermediario precisa che il conto corrente era stato estinto “col bonifico a favore degli altri due eredi di Euro 22.529,79 – un terzo pari a Euro 7.509,93 – (...), in quanto al netto delle operazioni addebitate dopo il decesso riconducibili a spese funebri, spese per la badante, utenze varie, spese banca e quant’altro”.

DIRITTO

Come si è già avuto modo di sottolineare in altre occasioni (cfr. la Decisione n. 5133/14), in merito alla sorte dei crediti ereditari nell’ipotesi di successione mortis causa con pluralità di eredi si registrano, in giurisprudenza e in dottrina, due diversi orientamenti.

Da un lato, infatti, si afferma che i crediti del de cuius dovrebbero seguire lo stesso destino dei debiti, conseguentemente dividendosi automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote – in forza di quanto prevede il noto principio secondo il quale *nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur*.

Secondo un diverso indirizzo, invece, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividerebbero automaticamente, ma entrerebbero a far parte della comunione ereditaria; ciò in quanto l’articolo 752 c.c., che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra coeredi, si riferirebbe unicamente ai debiti ereditari. In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha statuito che “in tema di divisione di beni ereditari le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota. I crediti non si dividono automaticamente ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi” (così, testualmente, Cass., 25.5.2007 n. 12192; nel medesimo senso, Cass., 21.1.2000 n. 640, secondo la quale “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma

entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni degli art. 727, 757 e 760 c.c.; e, poiché il mantenimento della comunione ereditaria dei crediti sino alla divisione soddisfa l'esigenza di conservare l'integrità della massa e di evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l'esito della divisione stessa, i compartecipi assumono la veste di litisconsorti necessari nei giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento"; in senso conforme cfr., altresì, Cass., 13.10.1992 n. 11128).

I crediti, dunque, farebbero parte della comunione, come espressamente stabilito dall'articolo 727 c.c., ai sensi del quale le porzioni ereditarie devono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti.

Pur dovendo rilevare che la questione è tutt'altro che pacifica, questo Collegio ritiene opportuno aderire alla tesi prevalente espressa in dottrina e in giurisprudenza, ovvero quello secondo la quale i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione ai sensi degli articoli 727, 757 e 760 cod. civ., venendo ripartiti tra gli stessi al momento della divisione dell'intera massa ereditaria. La scelta del legislatore di mantenere la comunione ereditaria dei crediti fino alla divisione, del resto, soddisfa due diverse esigenze: da un lato, quella di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall'altro lato, quella di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa.

Da quanto appena rilevato ne consegue il divieto, per il singolo coerede, di compiere atti individuali dispositivi dei predetti crediti: un solo coerede, infatti, non potrà agire unicamente in nome proprio per riscuotere in tutto o in parte il credito e, negli eventuali giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro conseguente soddisfacimento, tutti i coeredi sarebbero litisconsorti necessari, essendo inammissibile un'azione individuale.

In via generale, inoltre, in caso di comunione, il legislatore riconosce a ciascun soggetto partecipante il diritto di esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune e tale facoltà, nel caso di comunione ereditaria avente ad oggetto crediti del de cuius, dovrà essere interpretata restrittivamente, come rigorosamente limitata all'agire in giudizio, e con l'esclusione di ogni altro atto. Argomentando diversamente, infatti, verrebbe frustrata l'esigenza di proteggere il patrimonio ereditario da atti arbitrari ed incontrollati compiuti dai singoli coeredi senza il necessario concorso della volontà degli altri.

In sintesi, la liquidazione delle somme e/o dei titoli attualmente depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli del de cuius può essere effettuata dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi.

Sulla base delle considerazioni sviluppate ritiene questo Collegio che il ricorso in esame possa trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati, essendo preclusa all'intermediario la possibilità di procedere alla liquidazione pro quota in favore dei singoli eredi dei beni depositati sul conto corrente del de cuius. Nel caso di specie, il ricorrente non ha formulato alcuna domanda volta al rimborso della quota parte (un terzo) del saldo del conto corrente al momento dell'apertura della successione, limitando le proprie richieste al mero accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario resistente, che, oltre a consentire l'esecuzione di operazioni di pagamento successive al decesso del de cuius e senza l'autorizzazione di tutti i coeredi, ha trasferito il saldo residuo del rapporto su un conto corrente intestato soltanto a parte dei coeredi. Ciò precisato, il ricorso deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente a ricevere dall'intermediario resistente l'importo corrispondente alla propria quota ereditaria (un terzo, pari a Euro 10.000,42) del saldo disponibile sul conto corrente del de cuius al momento dell'apertura della successione.

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta che la parte ricorrente ha diritto a ricevere dall'intermediario la somma di € 10.000,42.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso”.

L'intermediario istante ha chiesto all'ABF di procedere alla correzione della suddetta decisione in ragione della precedente transazione intercorsa tra le parti.

Al riguardo, il Collegio non può che rilevare che, per un mero errore materiale dovuto anche all'invio da parte dell'intermediario resistente di copia del suddetto accordo transattivo successivamente al deposito delle proprie controdeduzioni, non è stata presa in considerazione la transazione raggiunte tra le parti.

Di conseguenza, il Collegio, accertata e verificata la composizione in via transattiva della controversia insorta tra le parti, in accoglimento dell'istanza di correzione presentata dall'intermediario resistente dichiara cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie l'istanza e dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTONI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) TINA | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 26/01/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 29/08/2014 il ricorrente, in qualità di erede (figlio) di un correntista deceduto, contestava, tra l'altro, quanto segue:

- in occasione di un colloquio con la responsabile della filiale dell'intermediario resistente, ove era radicato il conto corrente caduto in successione, si era reso conto del "grave errore" commesso dall'intermediario nel gestire la pratica successoria; l'intermediario resistente non aveva, infatti, compreso il ricorrente tra gli eredi legittimi, facendo confluire i fondi presenti sul conto corrente del *de cuius* su un nuovo conto corrente intestato soltanto agli altri due eredi (madre e fratello del ricorrente);
- il personale della filiale, in seguito alle richieste di chiarimento, aveva "ammesso" l'errore e si era resa disponibile a "rimediare" prontamente;
- nonostante tali rassicurazioni, alla data di presentazione del reclamo la situazione era rimasta invariata e, pertanto, chiedeva una "risposta urgente per sanare la questione".

Ricevuto il riscontro dell'intermediario resistente, che informava il ricorrente che, nonostante "l'interessamento per sanare bonariamente la questione", non era stato possibile definire la vicenda a causa del mancato accordo tra gli eredi "circa la divisione auspicata", sussistendo un "conflitto su alcune voci di spesa riconducibili al *de cuius*, tra

cui quelle funebri e similari”, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, con il quale, ribaditi i fatti e le circostanze illustrati in fase di reclamo, ha chiesto l’accertamento del comportamento illegittimo tenuto dall’intermediario resistente.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- il ricorso riguarda *“l’operatività effettuata dal conto corrente”* intestato solo al correntista, deceduto il 20/12/2013, *“per il rilascio del saldo agli eredi aventi diritto”*;
- la controversia è sorta in seguito al trasferimento del saldo del conto corrente intestato al *de cuius* al nuovo conto corrente intestato a due eredi (coniuge e uno dei figli), *“escludendo la presenza di altro figlio/fratello, anch’esso erede avente diritto”*;
- a seguito del reclamo del ricorrente, l’intermediario resistente, sentiti gli altri due eredi, *“inseriva un impegno di uscita in attesa che gli stessi conferissero ordine di bonifico a favore del ricorrente”*;
- *“per disaccordi”* tra gli eredi sull’importo da liquidare al ricorrente, non si era concretizzato *“quanto auspicato”*;
- *“pur confermando la disponibilità a procedere ad una divisione equa di Euro 10.000,42 (...), pari esattamente a un terzo del saldo alla data del decesso”*, l’intermediario precisa che il conto corrente era stato estinto *col bonifico a favore degli altri due eredi di Euro 22.529,79, un terzo pari a Euro 7.509,93, (...), in quanto al netto delle operazioni addebitate dopo il decesso riconducibili a spese funebri, spese per la badante, utenze varie, spese banca e quant’altro”*.

DIRITTO

Come si è già avuto modo di sottolineare in altre occasioni (cfr. la Decisione n. 5133/14), in merito alla sorte dei crediti ereditari nell’ipotesi di successione *mortis causa* con pluralità di eredi si registrano, in giurisprudenza e in dottrina, due diversi orientamenti.

Da un lato, infatti, si afferma che i crediti del *de cuius* dovrebbero seguire lo stesso destino dei debiti, conseguentemente dividendosi automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, in forza di quanto prevede il noto principio secondo il quale *nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur*.

Secondo un diverso indirizzo, invece, i crediti del *de cuius*, a differenza dei debiti, non si dividerebbero automaticamente, ma entrerebbero a far parte della comunione ereditaria; ciò in quanto l’articolo 752 c.c., che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra coeredi, si riferirebbe unicamente ai debiti ereditari. In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha statuito che *“in tema di divisione di beni ereditari le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota. I crediti non si dividono automaticamente ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi”* (così, testualmente, Cass., 25/05/2007 n. 12192; nel medesimo senso, Cass., 21/01/2000 n. 640, secondo la quale *“I crediti del de cuius, a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni degli art. 727, 757 e 760 c.c.; e, poiché il mantenimento della comunione ereditaria dei crediti sino alla divisione soddisfa l’esigenza di conservare l’integrità della massa e di evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l’esito della divisione stessa, i compartecipi assumono la veste di litisconsorti necessari nei giudizi*

diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento"; in senso conforme cfr., altresì, Cass., 13/10/1992 n. 11128).

I crediti, dunque, farebbero parte della comunione, come espressamente stabilito dall'articolo 727 c.c., ai sensi del quale le porzioni ereditarie devono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti.

Pur dovendo rilevare che la questione è tutt'altro che pacifica, questo Collegio ritiene opportuno aderire alla tesi prevalente espressa in dottrina e in giurisprudenza, ovvero quello secondo la quale i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione ai sensi degli articoli 727, 757 e 760 cod. civ., venendo ripartiti tra gli stessi al momento della divisione dell'intera massa ereditaria. La scelta del legislatore di mantenere la comunione ereditaria dei crediti fino alla divisione, del resto, soddisfa due diverse esigenze: da un lato, quella di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall'altro lato, quella di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa.

Da quanto appena rilevato ne consegue il divieto, per il singolo coerede, di compiere atti individuali dispositivi dei predetti crediti: un solo coerede, infatti, non potrà agire unicamente in nome proprio per riscuotere in tutto o in parte il credito e, negli eventuali giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro conseguente soddisfacimento, tutti i coeredi sarebbero litisconsorti necessari, essendo inammissibile un'azione individuale.

In via generale, inoltre, in caso di comunione, il legislatore riconosce a ciascun soggetto partecipante il diritto di esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune e tale facoltà, nel caso di comunione ereditaria avente ad oggetto crediti del *de cuius*, dovrà essere interpretata restrittivamente, come rigorosamente limitata all'agire in giudizio, e con l'esclusione di ogni altro atto. Argomentando diversamente, infatti, verrebbe frustrata l'esigenza di proteggere il patrimonio ereditario da atti arbitrari ed incontrollati compiuti dai singoli coeredi senza il necessario concorso della volontà degli altri.

In sintesi, la liquidazione delle somme e/o dei titoli attualmente depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli del *de cuius* può essere effettuata dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi.

Sulla base delle considerazioni sviluppate ritiene questo Collegio che il ricorso in esame possa trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati, essendo preclusa all'intermediario la possibilità di procedere alla liquidazione pro quota in favore dei singoli eredi dei beni depositati sul conto corrente del *de cuius*. Nel caso di specie, il ricorrente non ha formulato alcuna domanda volta al rimborso della quota parte (un terzo) del saldo del conto corrente al momento dell'apertura della successione, limitando le proprie richieste al mero accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario resistente, che, oltre a consentire l'esecuzione di operazioni di pagamento successive al decesso del *de cuius* e senza l'autorizzazione di tutti i coeredi, ha trasferito il saldo residuo del rapporto su un conto corrente intestato soltanto a parte dei coeredi. Ciò precisato, il ricorso deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente a ricevere dall'intermediario resistente l'importo corrispondente alla propria quota ereditaria (un terzo, pari a Euro 10.000,42) del saldo disponibile sul conto corrente del *de cuius* al momento dell'apertura della successione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1065 del 05 febbraio 2016

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta che la parte ricorrente ha diritto a ricevere dall'intermediario la somma di € 10.000,42.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA